

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE NORMATIVA

PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DELLE AREE ED IMMOBILI DEL COMUNE DI FERRARA

### ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta delle aree ed immobili del Comune di Ferrara per il periodo 1° gennaio 2014 – 15 settembre 2017. AMSEFC SPA si riserva tuttavia la facoltà di rinnovare l'affidamento del servizio al soggetto aggiudicatario agli stessi patti e condizioni, fino al 31/12/2019 ovvero, se antecedente, fino alla data di scadenza del nuovo contratto di servizio relativo alla gestione del Verde Pubblico, regolante i rapporti tra il Comune di Ferrara e AMSEFC SPA, cui è subordinato l'eventuale esercizio di tale opzione.

La proposta di rinnovo del contratto, previa verifica dell'attualità e convenienza della stessa, deve essere comunicata da parte di AMSEFC SPA entro tre mesi dalla naturale scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC). Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta l'aggiudicatario del servizio dovrà, con le stesse modalità, comunicare la propria accettazione.

In caso di mancata accettazione, AMSEFC SPA si riserva di richiedere la proroga del servizio, ai sensi del successivo art.5.

### ART. 2 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il servizio di manutenzione ordinaria del verde consiste in potature delle essenze ornamentali, abbattimenti di alberature, falciatura dei tappeti erbosi, pulizia e lavori accessori. Esso comprende anche il trasporto e lo smaltimento del materiale vegetale di risulta.

I lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere le aree a verde in perfetto stato di decoro e fruibilità.

Il territorio del Comune di Ferrara è suddiviso nelle seguenti circoscrizioni:

Circoscrizione 1 – Centro, Giardino, Arianuova e Doro;

Circoscrizione 2 – zona Via Bologna e zona forese di Montalbano, San Bartolomeo in Bosco, Gaibanella, S. Egidio, Monestirolo, San Martino, Marrara;

Circoscrizione 3 – zone Porotto, Mizzana, Cassana, Casaglia, Ravalle, Porporana, Francolino, Sabbioni, Pescara, Fossadalbero, Pontelagoscuro, Barco;

Circoscrizione 4 – zona est della città: Villa Fulvia, Quacchio, Borgo Punta e zona forese di Malborghetto di Boara, Boara, Baura, Codrea, Quartesana, Corlo.

Il servizio comprende:

#### 2.1 Manutenzione di alberature ed arbusti

- a. potatura di circa 2.500 piante/anno su piante di qualsiasi dimensione, secondo le disposizioni impartite dal Direttore del Servizio;
- b. Spollonatura di circa 500 piante/anno;
- c. Abbattimento di circa 250 essenze arboree e/o arbustive/anno, comprese piante affette da patologie particolari (es. cancro colorato);
- d. Eliminazione o fresatura di circa 80 ceppaie/anno;
- e. Messa a dimora di circa 150 piante/anno;
- f. Potatura di siepi per indicativamente ml 10.000 per almeno 1 volta l'anno.

#### 2.2 Manutenzione dei tappeti erbosi

- a) Tappeti erbosi adibiti ad aree attrezzate per indicativamente mq 670.000: ogni anno 5 sfalci senza raccolta del materiale di risulta;
- b) Tappeti erbosi di bauletti stradali, rotatorie e spartitraffico per indicativamente 140.000 mq: ogni anno 5 sfalci con raccolta del materiale di risulta per le aree con larghezza inferiore a 2 mt e 5 sfalci senza raccolta per le aree più larghe;

- c) Tappeti erbosi delle aree verdi generiche per indicativamente 2.200.000 mq: ogni anno 4 sfalci senza raccolta del materiale di risulta;
- d) Tappeti erbosi di aree di pertinenza dei plessi scolastici per indicativamente mq 149.000: ogni anno 6 sfalci con raccolta del materiale di risulta e, per circa mq 32.000, 4 sfalci senza raccolta del materiale di risulta. Per le scuole aperte all'utenza anche nei mesi estivi, verranno aggiunti ulteriori sfalci a seconda del calendario di apertura;
- e) Tappeti erbosi di aree del centro storico per indicativamente mq 200.000: ogni anno in media 7 sfalci con raccolta del materiale di risulta;
- f) Tappeti erbosi delle aree del sottomura per indicativamente mq 490.000: ogni anno 4 sfalci senza raccolta del materiale di risulta;
- g) Tappeti erbosi delle aree dei bastioni delle mura Estensi per indicativamente mq 100.000 di aree in piano e circa mq 53.000 di aree in scarpata (bastione vero e proprio): ogni anno in media 3 sfalci senza raccolta del materiale di risulta;
- h) Banchine stradali per indicativamente mq 815.000: ogni anno 3 sfalci senza raccolta del materiale.

### **2.3 Manutenzione aiuole con verde di arredo stradale**

Manutenzione di circa 9.000 mq di bauletti stradali e rotatorie con vedere verticale.

### **2.4 Diserbo stradale**

Diserbo delle infestanti sui marciapiedi e sulle cunette stradali, nelle strade acciottolate, nei vialetti a aree con pavimentazione in autobloccanti per circa 50 ore/anno.

**2.5 Controllo e manutenzione aree gioco** Controllo degli arredi nelle aree attrezzate e scuole comunali da effettuarsi due volte all'anno, nei mesi di marzo e settembre;

- a. Manutenzione e/o rimozione arredi di circa il 20%/annuo degli arredi delle aree verdi comunali, costituiti da circa 1000 giochi e 1.800 panchine e cestini;
- b. Manutenzione sottofondi aree gioco per circa 2.000 mq.

### **2.6 Indagini di stabilità**

Effettuazione di indagini di stabilità sulle alberature che presentano segni di sofferenza, difetti strutturali, patologie o recisioni di radici tali da giustificare approfondimenti puntali per circa 120 indagini/anno.

Per far fronte alle emergenze deve essere garantita la disponibilità continua per tutta la durata dell'appalto di una squadra operativa composta da almeno n. 1 piattaforma aerea a norma di collaudo USL, con altezza piattaforma fino a 18 mt., e n. 1 autocarro con portata complessiva 75 q.li, 2 motoseghe, 1 kit di cartelli di segnaletica e 3 operatori.

Per la descrizione dettagliata delle singole attività si rinvia al capitolato tecnico – Norme per l'esecuzione dei servizi di manutenzione del verde.

## **ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo presunto dell'appalto per il periodo dal 01/01/2014 al 15/09/2017 ammonta a euro 4.850.000,00 (IVA esclusa), così suddiviso:

- € 4.801.500,00 (IVA esclusa) per lo svolgimento della prestazione del servizio;
- € 48.500,00 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e viene determinato nel modo seguente:

l'importo annuale (anni 2014/2015/2016) a base di gara per l'affidamento dell'appalto è di € 1.300.000,00 (IVA esclusa) per il servizio di manutenzione del verde (dei quali € 13.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), mentre l'importo a base di gara per il periodo 01/01/2017-15/09/2017 è di € 950.000,00 (IVA esclusa) per il servizio di manutenzione del verde (dei quali € 9.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Tenuto conto della possibilità di nuovo affidamento del servizio fino al 31/12/2019, ovvero, se antecedente, fino alla data di scadenza del nuovo contratto di servizio relativo alla gestione del Verde Pubblico, regolante i rapporti tra il Comune di Ferrara e AMSEFC SPA, l'importo complessivo massimo dell'appalto deve stimarsi in € 7.800.000,00 al netto dell'Iva.

**3.1** Il servizio di manutenzione del verde è un appalto da stipulare a misura ed il corrispettivo finale sarà determinato, tenendo conto delle prestazioni effettivamente eseguite, applicando i prezzi per tipologia di prestazione, detratto il ribasso d'asta.

**3.2** I pagamenti saranno effettuati mensilmente, in base al corrispettivo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate al successivo art. 18.

Sono possibili variazioni all'interno di ogni singola tipologia di intervento fermi restando i limiti dell'importo di contratto, senza che l'appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi a qualsiasi titolo.

#### **ART. 4 – SERVIZI AGGIUNTIVI**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'effettuazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli oggetto del contratto ed il corrispettivo sarà determinato applicando i prezzi per tipologia di prestazione indicati nel tariffario allegato al capitolato tecnico.

#### **ART. 5 – RECESSO E PROROGA**

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di recesso, in qualunque momento, in caso di mancato rinnovo o risoluzione/decadenza del contratto di servizio con il Comune di Ferrara.

In caso di recesso, AMSEFC ha l'obbligo della semplice notifica all'appaltatore della cessazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC), con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo.

L'anticipata cessazione del servizio, non darà, comunque, diritto all'appaltatore ad alcun rimborso, indennizzo o rifusione danni da parte di AMSEFC.

E' fatta salva, in caso di recesso da parte di AMSEFC, la facoltà del Comune di Ferrara di subentrare nel contratto in essere con l'aggiudicataria del servizio.

AMSEFC SPA si riserva altresì la facoltà della proroga del servizio fino a otto mesi alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, nessuna esclusa, da comunicarsi all'aggiudicataria almeno 30 giorni prima della naturale scadenza del contratto medesimo. La ditta è impegnata ad accettare tale eventuale proroga.

#### **ART. 6 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.) ha il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, ed in generale dei compiti previsti dall'art. 301 del D.P.R. n. 207/10.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione, per il servizio di manutenzione del verde, verrà comunicato dalla stazione appaltante all'aggiudicatario del servizio dopo l'aggiudicazione definitiva.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il Direttore dell'esecuzione in vigenza di contratto, comunicando tempestivamente all'appaltatore il nuovo nominativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC).

#### **ART. 7 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Per determinare l'avvio dell'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione, autorizzato dal R.U.P., redige in conformità all'art. 304 del D.P.R. n. 207/10, apposito verbale in contraddittorio con l'esecutore, il quale è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato da entrambe le parti.

Il R.U.P. può autorizzare ai sensi degli articoli 11 – comma 9 – del D.Lgs. n. 163/06 e 302 – comma 2 – del D.P.R. n. 207/10, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, nelle more della stipulazione del contratto.

#### **ART. 8 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO**

##### **8.1** Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 311 del D.P.R. n. 207/10.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi.

##### **8.2** Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali varianti non può essere superiore al 5% dell'importo originario del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

### **8.3 Variazioni entro il 20%**

La quantità dei servizi da prestare, indicata nell'avviso di gara, ha per l'ente valore indicativo.

L'esecutore nei casi elencati alla a), b), c) del precedente paragrafo è, pertanto, tenuto ad effettuare la prestazione sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nella presente gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

E' fatta salva l'applicazione dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923 n. 2440.

### **ART. 9 – LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:

- a) avverse condizioni climatiche;
- b) cause di forza maggiore;
- c) altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione;
- d) per ragioni di pubblico interesse o necessità di cui all'art. 308 – comma 3 – del D.P.R. n. 207/10, su iniziativa del R.U.P.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

### **ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA'**

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

La verifica di conformità, oltre a quanto previsto dal successivo art. 18, verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto tutte le volte che la stazione appaltante ne ravvisi l'opportunità.

#### **10.1 La verifica di conformità in corso di esecuzione**

In occasione della verifica di conformità da svolgersi in corso di esecuzione contrattuale il Direttore dell'esecuzione invita ai controlli sia l'esecutore che un rappresentante della Stazione appaltante. Nel

verbale che verrà appositamente redatto, si darà altresì conto dell'andamento dell'esecuzione contrattuale fino a quel momento e del rispetto dei termini prescritti.

#### **10.2** La verifica di conformità definitiva

Il Direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che verrà sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

#### **10.3** Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

#### **10.4** Valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità

Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, oppure, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

#### **10.5** Certificato di verifica di conformità

Quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità.

La ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e ss. del Codice Civile.

L'accettazione del servizio da parte della stazione appaltante non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

### **ART. 11 – SEDE OPERATIVA – RECAPITO – OBBLIGO DI PRESENTARSI ALLA D.E.**

A tutti gli effetti di legge e del contratto, l'appaltatore deve eleggere domicilio in Ferrara.

L'appaltatore deve avere almeno una sede operativa nel territorio del Comune di Ferrara, dotata di telefono, fax e posta elettronica certificata, al quale il Direttore dell'esecuzione può inoltrare comunicazioni e ordini di servizio.

L'appaltatore deve sempre essere raggiungibile da parte della D.E., pena la applicazione delle penali previste all'art. 13 e la eventuale risoluzione del contratto.

L'appaltatore designa il coordinatore tecnico, che seguirà in sua vece e per suo conto l'esecuzione dei servizi. Il responsabile tecnico deve essere autorizzato anche a far allontanare dalla zona dell'intervento assistenti ed operai che la D.E. richiedesse di sostituire ai sensi dell'art. 6 (capitolato tecnico manutenzione verde – personale dipendente).

Inoltre, l'appaltatore deve fornire il recapito telefonico cellulare del proprio Coordinatore Tecnico, che deve essere costantemente reperibile per consentire l'esecuzione degli eventuali interventi urgenti e/o imprevisti come dettagliati nell'art. 5 (capitolato tecnico manutenzione verde – pronto intervento per urgenze).

E' inoltre fatto obbligo all'appaltatore, ogni qualvolta la D.E. lo ritenga necessario, recarsi di persona, o inviare un proprio rappresentante noto alla D.E., ovvero lo stesso Coordinatore tecnico e uno dei Direttori di Cantiere, presso la sede della D.E. e/o presso i singoli cantieri nei giorni e nelle ore che verranno comunicati con preavviso di 24 ore, per ricevere ordini e comunicazioni riguardanti l'appalto. In caso di lavori urgenti e imprevisti, l'appaltatore è tenuto a presentarsi non appena ricevuto il relativo avviso.

A richiesta della D.E., l'appaltatore deve altresì partecipare (senza poter richiedere alcuno speciale compenso) a tutte le visite ed i rilievi che fossero necessari in relazione alla natura dei servizi.

## ART. 12 – ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

In merito alla presenza di rischi da interferenze, come da art. 26 – comma 3 – del D.Lgs. n. 81/08, si precisa che è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) in quanto, viste le modalità e tipologie delle prestazioni oggetto dell'appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

In particolare l'impresa ha l'obbligo, prima della stipula del contratto, di verificare il DUVRI e controfirmarlo in segno di accettazione, dando corso a quanto in esso previsto.

Il DUVRI forma parte integrante del presente atto ed è collegato al contratto d'appalto, potrà essere aggiornato dalla stazione appaltante in caso se ne ravvisasse la necessità. Resta fermo l'obbligo per l'impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere alle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Nell'esecuzione del contratto l'appaltatore è tenuto ad adottare i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori, sia propri che di altre imprese, ed è unico responsabile, sia civile che penale, nel caso di eventuali infortuni.

Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati nei cantieri -di tipologia "temporanei e mobili"- deve essere redatto, a cura dell'impresa appaltatrice, un piano operativo di sicurezza, secondo quanto previsto dagli artt. 89 e 100 D.Lgs. n. 81/08.

Nel caso sia previsto dalla normativa vigente, la stazione appaltante provvederà a nominare il coordinatore per l'esecuzione. L'appaltatore ha facoltà di presentare proposte di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento, che è tenuto a firmare per accettazione.

La consegna del servizio è subordinata alla presentazione del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 81/08.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, il mandatario/legale rappresentante ha l'obbligo di presentare il detto piano, coordinato con quello delle mandanti/consorziate/facenti parte del gruppo.

Degli infortuni che coinvolgono il personale dell'appaltatore durante lo svolgimento dell'appalto deve essere data comunicazione alla stazione appaltante entro un giorno dal loro verificarsi.

## ART. 13 – PENALITA'

In caso di inadempienze alle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/10, sarà applicata una penale come da tabelle sotto riportate.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'impresa.

Si rimanda all'art. 14 per ogni altra clausola di risoluzione del contratto.

Resta salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'impresa dovessero derivare, compresa la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese dell'impresa.

Per ottenere il pagamento delle penali, la stazione appaltante può rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'impresa o sulla cauzione prestata la quale fatta eccezione per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente integrata.

In particolare, in caso di mancata osservanza da parte dell'impresa degli obblighi previsti dal presente capitolato, in assenza di giustificato motivo, verranno applicate le seguenti penali:

### - per il servizio di manutenzione del verde:

Rif.	INADEMPIENZA	PENALE
1	Ritardo nella consegna del crono programma previsto all'Art. 2 delle prescrizioni tecniche	Euro 50 euro per ogni giorno di ritardo
2	Ritardo nella esecuzione di interventi di ordinaria programmazione quali sfalci, concimazioni, potatura siepi, etc.	Euro 500 per ogni giorno di ritardo
3	Ritardata trasmissione dei rapporti giornalieri previsti dall'Art. 4 delle prescrizioni tecniche	Euro 50 per ogni giorno di ritardo
4	Mancata reperibilità del coordinatore tecnico di cui all'art. 6 del presente capitolato (si intende dopo tre chiamate a distanza di	Euro 500 per ogni contestazione

	tre ore)	
5	Ritardata esecuzione di interventi richiesti con carattere di urgenza	Euro 1.500 per ogni contestazione
7	Mancata esecuzione di un intervento richiesto con carattere di urgenza o di irrigazione programmata	Euro 1.000 per ogni contestazione
8	Insufficiente qualità del servizio reso rispetto alle specifiche di cui alle norme tecniche del presente capitolato	Euro 200 per ogni contestazione
9	Danni prodotti alle essenze arboree e/o arbustive, alle aree prative od all'arredo in genere	Euro 200 per ogni contestazione
10	Insufficiente conduzione del cantiere: ad es., mancato allontanamento dei residui di lavorazione, mancata pulizia finale delle aree interessate, grave intralcio alla viabilità e/o disagio prodotto all'utenza	Euro 500 per ogni inadempimento
11	In caso di mancanza di mezzi o attrezzature o di ritardo nella messa a disposizione	Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo
12	Per ogni altro inadempimento contrattuale	Euro 500 per ogni inadempimento

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo telefax, posta elettronica e/o lettera raccomandata A.R. dell'inadempienza, alla quale l'impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della predetta nota. Le penali verranno applicate in occasione del primo pagamento successivo.

#### **ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

AMSEFC SPA si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale. La facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, opera anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verificano inadempienze particolarmente gravi oppure ripetute, contestate più volte nell'esecuzione del servizio, quali:

- 1) Ingiustificati ritardi cumulativi di oltre 5 giorni/mese dell'effettuazione delle prestazioni, come previsto dall'art. 2 del presente capitolato;
- 2) Mancato intervento richiesto per ragioni di grave emergenza di pubblica incolumità;
- 3) Inadempimento alle disposizioni della stazione appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- 4) Manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni;
- 5) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- 6) Sospensione del servizio da parte dell'impresa senza giustificato motivo;
- 7) Subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme riguardanti il subappalto;
- 8) Non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche del contratto;
- 9) Rifiuto di sottostare alle penalità imposte dall'art. 9;
- 10) Mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesto;
- 11) Nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- 12) Nel caso le transazioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 siano eseguite dall'impresa in difformità con quanto stabilito dalla medesima legge;
- 13) Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'affidatario del contratto, negativo per due volte consecutive, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 207/2010.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito all'appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni.

Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni oppure scaduto inutilmente il termine senza che l'impresa abbia risposto, la Stazione appaltante può disporre la risoluzione.

La risoluzione del contratto avverrà anche nei casi previsti dall'art. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/06, oltre che, di diritto, nell'ipotesi in cui la Ditta aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al successivo art. 15.2.

## **ART. 15 – GARANZIE E CAUZIONE DEFINITIVA**

### **15.1 Cauzione**

A garanzia dell'osservanza degli obblighi del contratto, l'appaltatore dovrà presentare idonea cauzione, il cui importo e modalità verranno definite nel rispetto di quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06.

In particolare, la garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 – comma 2 – del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

I soggetti che possono prestare garanzia devono possedere i requisiti di cui all'art. 127 del D.P.R. n. 207/10. La cauzione resterà vincolata per la ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto e viene restituita dopo aver accertato che la ditta ha adempiuto a tutti i suoi obblighi mediante l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia per cui AMSEFC SPA nulla ha più da pretendere.

### **15.2 Assicurazione di Responsabilità Civile**

La Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere a contrarre polizza assicurativa di Responsabilità Civile con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 in relazione all'espletamento dei servizi oggetto del capitolato.

La Ditta aggiudicataria è pertanto obbligata a contrarre la polizza prima dell'inizio dell'appalto ed a trasmetterne copia alla stazione appaltante.

La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere operativa la copertura assicurativa per tutta la durata dell'appalto.

La polizza assicurativa dovrà avere le specificatamente le seguenti garanzie:

- qualifica di terzo riconosciuta alla Stazione appaltante;
- danni a cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dell'attività;
- danni a cose in consegna e custodia;
- danni da incendio.

Resta tuttavia inteso che:

- la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stazione appaltante e, pertanto, qualora la Ditta aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del precedente art. 14, ultimo capoverso;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.

Come previsto dall'art. 128, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 37 del Codice dei Contratti D.lgs. 163/06, la garanzia assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso in cui all'art. 37, comma 5, del Codice dei Contratti D.lgs. 163/06.

## **ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, sotto la comminatoria dell'immediata rescissione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e spese causati, salvo maggiori danni accertati. Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/06.

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., la cessione del credito derivante dall'esecuzione del servizio in oggetto, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio è subordinata alla notifica ad AMSEFC SPA e all'adozione di specifico atto ricettizio.

## **ART. 17 – SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite massimo del 30%, previa autorizzazione da parte della stazione appaltante e, in generale, secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06.



In caso di eventuale subappalto a terzi, di parti del servizio, AMSEFC SPA rimane estranea al rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno carico all'appaltatore.

In caso di mancata richiesta in sede di gara, è vietato subappaltare integralmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate alla Stazione appaltante, salvo maggiori danni accertati.

#### **ART. 18 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello di riferimento, l'esecutore del servizio dovrà presentare alla D.E. tutta la documentazione riepilogativa delle lavorazioni effettuate.

Entro i 10 (dieci) giorni successivi il Direttore dell'esecuzione, effettuati gli opportuni controlli in anche in contraddittorio con l'esecutore e un rappresentante della stazione appaltante, redige apposito verbale di conformità e rilascia il certificato di verifica di conformità, quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, ai sensi del precedente art. 10.5.

Soltanto dopo l'acquisizione e la firma del certificato di verifica di conformità, l'appaltatore potrà emettere la relativa fattura, che dovrà essere intestata e inviata a: AMSEFC SPA – Via Fossato di Mortara 80, 44121 Ferrara.

La ditta avrà diritto al pagamento, effettuato a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura, fatti salvi i tempi necessari per l'acquisizione dei documenti obbligatori secondo la normativa vigente (tra cui, in via non esaustiva, il DURC).

In fattura si dovrà indicare l'importo dovuto, la detrazione dello 0,5% ai sensi dell'art. 4 – comma 3 – del D.p.r. n. 027/2010 e la somma netta da liquidare.

#### **ART. 19 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La ditta aggiudicataria si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/10 e a tal fine, si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di essi.

#### **ART. 20 – REVISIONE PREZZI**

Con decorrenza dalla seconda annualità, è prevista, ai sensi dell'art. 115 del d. Lgs. 163/2006, la revisione dei corrispettivi dovuti per l'esecuzione del contratto, senza effetto retroattivo, sulla base delle variazioni dell'indice FOI, nella misura del 75%, riferito al mese precedente a quello di riferimento/competenza, calcolato dall'Istat sullo stesso mese dell'anno precedente. La revisione opera comunque su iniziativa del fornitore, il quale dovrà indicare in modo puntuale anche i relativi oggettivi e documentati elementi giustificativi.